



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba,
Marcovalerio Pozzato, Maria Teresa Polverino, Franco Massi;

Consiglieri:

Paola Cosa, Elena Tomassini, Carlo Picuno, Giancarlo Astegiano, Giuseppe Maria
Mezzapesa, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Angelo Maria
Quaglini, Giovanni Guida, Marco Randolfi, Michela Muti;

Primi Referendari:

Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in
particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di contratto relativo alla Sequenza contrattuale per i Tecnologi a
tempo indeterminato ex art. 24-ter legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. e del
CCNL 18/01/2024), acquisita dalle Sezioni riunite in sede di controllo in data 2
febbraio 2026;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico “Costo del lavoro” contenute nel rapporto n. 4/2026 del 9 febbraio 2026;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 9 febbraio 2026, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 18 febbraio 2026;

UDITI, nell’adunanza del 18 febbraio 2026, il relatore Cons. Marco Randolfi;

DELIBERA

di certificare positivamente l’ipotesi di contratto in epigrafe, con le considerazioni contenute nel rapporto allegato.

ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale; alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali - Servizio contrattazione collettiva; al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico; al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’università e della ricerca.

IL RELATORE

Marco Randolfi

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino

F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 7 luglio 2026

IL DIRIGENTE

Antonio Franco

F.to digitalmente

Ipotesi di Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i Tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. e del CCNL 18/01/2024)

Premessa

L'Ipotesi di contratto in esame, siglata il 9 ottobre 2024, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 2 febbraio 2026, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; tale norma assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

Inquadramento normativo

Con l'Accordo all'esame viene istituito il profilo di "tecnologo" nell'ambito del personale di ruolo non dirigenziale delle Università, in applicazione dell'art. 24-ter della legge n. 240/2010, inserito dall'art. 14, comma 6-vicies, d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (legge 79/2022), e regolamentata la disciplina relativa al rapporto di lavoro di tali figure professionali. La disposizione è finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del PNRR. L'Investimento 6 della M1C2 ("Sistema della proprietà industriale") ha l'obiettivo di sostenere il sistema della proprietà industriale, attraverso un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico.

Nello specifico, il citato art. 24-ter consente alle Università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato (comma 1), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, e stabilisce una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione (comma 3 ultimo periodo, espressamente prevede che la riserva come titolo al fine dell'assunzione nella qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, è relativa al personale che ha

prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della medesima legge).

Il comma 2 dell'art. 24-*ter* cit. ha disposto che il rapporto di lavoro di tali figure professionali sia disciplinato nell'ambito del CCNL del comparto Istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (elevate professionalità), demandando (comma 3) a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e delle modalità delle procedure concorsuali per le suddette assunzioni (a tal riguardo è stato emanato il decreto MUR n. 1098 del 23 settembre 2022).

In esecuzione di tale norma, l'art. 2 dell'Ipotesi di CCNL in esame ha previsto che "nell'ambito del personale di ruolo non dirigenziale delle Università, in applicazione dell'art. 24-*ter* della legge n. 240/2010, è istituito il profilo di tecnologo", applicando ad esso il trattamento giuridico del personale del comparto Istruzione e Ricerca, settore Università, con le precisazioni di cui al presente contratto.

Procedimento di contrattazione e configurazione data alla nuova figura professionale

L'accordo è stato sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista dall'art. 178, co.1, lett. e), del CCNL del personale del Comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, relativo al triennio 2019-2021.

Sull'Ipotesi, nella seduta del 29 gennaio u.s., il Consiglio dei ministri ha espresso parere positivo, vista la nota del MEF del 5 novembre 2025. In tale nota, il MEF aveva richiesto la modifica dell'art. 2, comma 1 dell'Ipotesi, in quanto aveva riconosciuto una discordanza tra quanto riportato nell'Ipotesi, in cui si istituisce il profilo di tecnologo, e quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24-*ter*, in cui, invece si prevede la qualifica di tecnologo a tempo indeterminato. In seguito alle interlocuzioni con l'Aran, la quale ha precisato che "si è optato per una classificazione analoga a quella adottata per i tecnologi degli enti di ricerca, vale a dire il

profilo di tecnologo articolato su un unico livello" e che ciò *"non dovrebbe generare ambiguità"* con la norma, il MEF ha preso atto dei chiarimenti forniti (anche in merito a quanto osservato sul trattamento economico). Sul punto va, comunque, segnalato che l'art. 178, lett. f, CCNL 2019-2021 ha previsto una sequenza contrattuale per la riforma degli ordinamenti professionali degli Enti pubblici di ricerca, non ancora attuata, con cui si dovrebbe arrivare alla abolizione dei vecchi profili professionali, come avvenuto per gli altri comparti. Pertanto, in attesa della riforma, è attualmente vigente l'art. 15 del CCNL 2002-2005 degli Enti di ricerca, in cui il profilo di tecnologo è articolato su tre livelli (dirigente tecnologo, primo tecnologo e tecnologo), con retribuzioni diverse anche in base all'anzianità di servizio. Nel CCNL 2019-2021, l'ordinamento professionale delle Università è, invece, articolato in quattro Aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli Operatori; Area dei Collaboratori; Area dei Funzionari; Area delle Elevate Professionalità (artt. 84-85). Queste quattro aree hanno sostituito integralmente le vecchie categorie e i profili professionali. La tabella di trasposizione ha previsto che le vecchie categorie D-EP (che ricomprendevano anche i tecnologi) delle Università fossero inserite dal 2024 nella nuova area professionale "Elevate professionalità".

In merito si segnala che l'Accordo in esame non inserisce il tecnologo a tempo indeterminato nell'Area delle elevate professionalità ma lo colloca come un profilo a sé stante, al di fuori delle aree professionali.

Inoltre, per tale personale si stabilisce un trattamento economico non coincidente con quello previsto per l'Area delle elevate professionalità (non sono infatti contemplati l'indennità di ateneo, la retribuzione di posizione e di risultato e neanche sviluppi "verticali" di carriera). Il trattamento economico parte da uno stipendio tabellare di 33.000 euro e termina, dopo 30 anni di servizio, con uno stipendio tabellare pari a 52.700 euro, in linea con quello previsto per i tecnologi degli enti di ricerca. Ciò, in quanto nell'ambito di ciascuna area, sono previste fino a cinque progressioni economiche che si realizzano mediante l'attribuzione,

a partire dal trattamento tabellare iniziale, di successivi differenziali stipendiali di pari importo annuo lordo, attribuiti attraverso meccanismi selettivi.

In conclusione, la neoistituita figura del tecnologo a tempo indeterminato presenta delle caratteristiche *sui generis*.

Nella riunione con gli esperti, tenutasi il 10 febbraio u.s., è stato, comunque, messo in evidenza che tale profilo nasce come “figura ponte”, allo scopo di favorire tutti quei tecnologi a tempo determinato (art. 24-*bis*) che vedono i loro contratti in scadenza, che non possono più essere rinnovati e per i quali la norma prevede una riserva. A tal proposito, si auspica che, il profilo di tecnologo a tempo indeterminato venga rivisto nei prossimi accordi (in parallelo alla revisione dell’ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi, da attuare attraverso la sequenza di cui al citato art. 178).

Analisi degli aspetti contrattuali

L’ipotesi in esame nel disciplinare la materia dell’orario di lavoro di cui all’art. 3 tiene conto della stretta correlazione che c’è tra l’attività svolta dai tecnologi e quella dei ricercatori. Il comma 1 stabilisce che l’orario settimanale dei tecnologi è pari a 36 ore, da distribuire su cinque o sei giornate. L’orario convenzionale corrisponde rispettivamente a 7 ore e 12 minuti nel caso di articolazione su cinque giorni, o a 6 ore in caso di distribuzione su sei giorni.

Il comma 2, in coerenza con le esigenze tipiche dell’attività del tecnologo, prevede che l’articolazione e la distribuzione dell’orario seguano criteri di ampia flessibilità. In particolare: a) il tecnologo determina autonomamente il proprio tempo di lavoro all’interno dell’orario di servizio della struttura di appartenenza, modulando la presenza in modo flessibile in relazione alle attività tecnologiche o ai progetti affidati, alle esigenze della struttura e ai criteri organizzativi dell’Ateneo; b) l’orario di lavoro è misurato come media quadrimestrale.

Al termine di ciascun quadrimestre, le ore eccedenti o mancanti rispetto all'orario convenzionale (7 ore e 12 minuti, o 6 ore) vengono sommate a quelle dei periodi precedenti. Le ore in difetto non possono superare le 20 e devono essere recuperate nel quadrimestre successivo. Le ore eccedenti danno luogo a riposi compensativi, fino a un massimo annuale di 158 ore, da fruire entro quattro mesi dell'anno successivo. Tali riposi possono essere utilizzati anche come assenze compensative giornaliere; c) il tecnologo può svolgere fino a 160 ore annue, al di fuori dell'orario di cui al comma 1, in attività di arricchimento professionale (docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie), nel rispetto delle norme sulle incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001; d) è consentita la presenza in servizio oltre l'orario convenzionale, senza che ciò comporti diritti a recuperi o compensi, salvo quanto previsto dalla lettera b).

Il comma 3 richiama il d.lgs. 66/2003, in particolare l'articolo 7 sul riposo giornaliero, e precisa inoltre che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media delle 48 ore settimanali, previsto dall'art. 4 del medesimo decreto, è esteso da quattro a sei mesi. Il comma 4 stabilisce che l'orario di lavoro è verificato mediante controlli automatici; solo in casi specifici l'Ateneo può introdurre modalità alternative e controlli aggiuntivi per esigenze oggettive delle strutture. Infine, il comma 5 chiarisce che, ai fini del computo del debito orario, le assenze pari all'intera giornata lavorativa si considerano equivalenti all'orario convenzionale definito nel comma 1.

L'art. 4 dell'Ipotesi definisce la struttura retributiva del Tecnologo TI, che si compone dello stipendio tabellare e dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.

L'articolo 5, dedicato ai premi collegati alla performance, stabilisce che i riconoscimenti relativi alla performance organizzativa e individuale sono attribuiti utilizzando le seguenti risorse: a) le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, secondo quanto previsto dai regolamenti

sull'attività conto terzi adottati dall'Ateneo in attuazione della normativa; b) eventuali risorse aggiuntive previste da specifiche disposizioni di legge.

L'articolo 6, dedicato alle *posizioni stipendiali all'interno del profilo*, definisce il percorso di progressione economica del tecnologo a tempo indeterminato. Il comma 1 stabilisce che, per valorizzare il crescente livello di competenza professionale acquisito nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo, al tecnologo vengono riconosciuti, nel corso della carriera, incrementi stabili dello stipendio tabellare. Il comma 2 prevede che il passaggio da una posizione stipendiale alla successiva avvenga al termine dei periodi indicati nella Tabella A allegata all'Ipotesi di contratto (illustrata più avanti). Tale progressione è subordinata all'esito positivo della valutazione dell'attività svolta, che viene effettuata nel mese di dicembre dell'anno in cui si completa il periodo richiesto per l'avanzamento. Di conseguenza, il nuovo trattamento economico decorre dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo. Il comma 4 precisa che, in caso di valutazione non positiva, il tecnologo sarà sottoposto a una nuova valutazione dopo un ulteriore anno di attività. Il comma 5 stabilisce infine che, qualora durante il periodo di maturazione della posizione stipendiale il tecnologo abbia ricevuto sanzioni disciplinari definitive comportanti la sospensione dal servizio, il passaggio alla posizione successiva subisce un rinvio così determinato: a) un ritardo di due anni se la sanzione disciplinare comporta una sospensione dal servizio superiore a cinque giorni; b) un ritardo di un anno se la sospensione dal servizio ha una durata pari o inferiore a cinque giorni.

Aspetti economico-finanziari e conclusioni

Per quanto attiene agli aspetti economico-finanziari, nella relazione tecnica, l'Aran dichiara che l'Ipotesi *"non comporta nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate e della finanza pubblica"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, constatata l'assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari, si certifica positivamente l'accordo in epigrafe.